



Spett.le

**Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici**
Via di Ripetta, 246 - ROMA

Alla c.a. Prof. Garri

Dr. Pascale



Oggetto: Richiesta di inserimento di VERITAS-ALIM tra gli Enti di Accredimento

Con la presente richiamiamo la ns. precedente comunicazione, già da Voi protocollata e riferita alla materia dell' ACCREDITO, chiedendo che anche l'Accredito VERITAS-ALIM, emesso seguendo i protocolli associativi che si uniformano a quelli internazionali, venga inserito nell'elenco degli ENTI ACCREDITANTI emanato da codesta Autorità.

Nel contempo riaffermiamo, con assoluta categoricità che, tanto in Italia quanto a maggior ragione all'estero, l'iscrizione al SINCERT ed il relativo accredito, per un ENTE CERTIFICATORE, non sono obbligatori né vincolanti.

Al SINCERT nessuna Legge dello Stato e nessuna Autorità istituzionale ha demandato il compito o l'incarico di ENTE ACCREDITATARIO; il SINCERT accredita solamente ed esclusivamente i propri iscritti e le realtà che hanno accettato, per scelta volontaria, i protocolli ed i regolamenti interni, associativi.

Meglio sarebbe se l'appellativo ACCREDITATO SINCERT fosse usato non come concetto estensivo, alimentando artatamente l'assunto distorto e fuorviante che gli ENTI CERTIFICATORI non accreditati SINCERT non siano legittimati a certificare ed operare sul mercato della certificazione, ma sarebbe più corrispondente alla legittimità e correttezza di comportamento se con l'appellativo ACCREDITATO SINCERT venisse chiarita anche la sua non obbligatorietà e, soprattutto, che l'appellativo in predicato è destinato solo ed esclusivamente ai propri iscritti ed a coloro che ne hanno accettato il protocollo associativo.



La pretestuosa asserzione dell'univocità del diritto di Accredito delegato a SINCERT, potrebbe rappresentare un abuso di posizione dominante e l'esercizio di una condizione monopolistica – atteggiamenti entrambi vietati dalla Legge italiana – da segnalare al GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, inducendo in errore i terzi, ovvero, potrebbe limitare ai non iscritti SINCERT il libero accesso al mercato e ledere il libero diritto di intrapresa. Diritto cui nessuna direttiva né determina può inficiarne l'esercizio senza incorrere in atteggiamenti discriminatori in danno della libertà di impresa ed a favore, invece, di realtà che operano sul mercato autoreferenziandosi e che DETERMINANO SITUAZIONI DI CARTELLO CONTRO IL MERCATO E LA LIBERA CONCORRENZA.

La mancanza del supporto della legittimità istituzionale, che solo il Parlamento emana, non può essere sostituito con quello della sola legittimità derivante da regolamenti autoreferenziati, sia pure accompagnati dal conforto del mutuo riconoscimento – che anche ALIM ha richiesto – con analoghe realtà di altri paesi.

Detta precaria ed opinabile legittimità non autorizza alcuno e, quindi, nemmeno il SINCERT, a determinare ed imporre comportamenti a chicchessia, ma solo ed esclusivamente a tracciare linee comportamentali, la cui applicazione è assolutamente discrezionale per tutti coloro che hanno adottato altri ed equipollenti indirizzi e regolamenti di analoga ascendenza internazionale, quali, ad esempio, quelli cui fanno riferimento l'European Institute for Quality Certificate e l'Istituto Italiano Certificazione Qualità.

Facciamo presente che il nostro Istituto, avendo sede a Losanna ed aderendo ai regolamenti internazionali si configura come realtà estera e, pertanto, l'accredito SINCERT, che rappresenta solamente ed esclusivamente realtà nazionali a codesta Associazione aderenti, non è connotabile con le nostre esigenze ed aspettative.

Avendo, comunque, il nostro Istituto una sede operativa in Italia ed una iscrizione camerale a Torino, che abilita all'attività di certificazione, abbiamo deciso per libera ed autonoma scelta, di accreditarci VERITAS-ALIM.



Alleghiamo, per Vostra maggior informazione, un documento di provenienza SINCERT, ove è espressa con chiarezza la configurazione del SINCERT in forma di libera associazione.

Il concetto di libera associazione, non solo non impegna alcuno, ma libera chiunque dall'aderire alla medesima, riconoscendo a tutti coloro che decidessero altrimenti il diritto di perseguire altri e diversi orientamenti associativi.

Le due sottolineature che andiamo richiamando dallo stesso documento, ovvero: il SINCERT è stato costituito nel 1991 in forma di Associazione e che l'accredito SINCERT è una scelta volontaria degli Organismi di Certificazione, ribadiscono, senza incertezze interpretative, il concetto che ho sopra illustrato.

L'incongruenza ed il vaniloquio di SINCERT meglio si comprende quando si legge la loro comunicazione d'impresa ove, reiteratamente, si afferma che l'ACCREDITO è una scelta volontaria degli Enti di Certificazione salvo poi contraddirsi nello stesso testo, quando, alambiccandosi in tortuose perifrasi, SINCERT tenta di far arguire che si, non v'è obbligo alcuno, ma, insomma, da una lettura anche distratta, parrebbe che ESSI vogliano affermare l'inaffermabile ovvero che la somma di più attestazioni di non obbligatorietà e di discrezionalità possa generare un totale di obbligatorietà e scelte cogenti.

Questo spreco di intelligenza lessicale – da parte di SINCERT – sarebbe assai più credibile se venisse utilizzato per veicolare una comunicazione chiara, trasparente ed inequivoca e senza infingimenti sintattici, come sarebbe lecito aspettarsi da un Organismo che celebra se medesimo nell'intento di elevarsi a depositario della correttezza e della deontologia che pretende e vuol imporre al mercato.

Riassumendo bonariamente i concetti su esposti, si potrebbe ragionevolmente affermare che, quando acriticamente si impongono alle Aziende regolamenti autoreferenziali e costi che non vengono preventivamente negoziati tra le parti in causa ma calati proditoriamente sui bilanci e sui comportamenti Aziendali di destinatari inermi e senza



capacità contrattuale, si configura un illecito commerciale detto “ Patto Leonino” dal quale è necessario prendere le distanze.

A.L.IM. – Associazione Libere Imprese – ed il relativo **Gruppo Certificatori** ad essa aderente, hanno determinato di opporsi a codesto cartello anti mercato, costituendo una vera alternativa al sistema **SINCERT** e *realizzando un Organismo di Accreditamento – VERITAS-ALIM – che aderisce ed applica gli stessi Regolamenti Internazionali di SINCERT ma ne semplifica le procedure rendendole più fluide ed aderenti alle necessità delle Imprese e riducendo, così, oneri e costi relativi.*

Naturalmente aggiungiamo che un Ente pubblico o incaricato di un pubblico servizio quale si configura l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici non può operare aprioristicamente un discrimine tra chi esibisce un accredito piuttosto che un altro e nemmeno tra chi esibisce un accredito, non supportato da alcun valore legale, come quello SINCERT, a discapito di chi esercita legittimamente l’attività certificatoria avendo titolo legale all’espletamento di tale attività.

*Meglio esemplificando attraverso un esercizio comparativo, il discrimine cui l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici dà un supporto interpretativo, con la **Determina** di riferimento, si può parametrare a quello che si realizzerebbe qualora un Ente Pubblico o incaricato di pubblico servizio, decidesse di richiedere un certificato di laurea di una tale Università – ritenuta più importante – in danno di coloro che, invece, esibissero un certificato di laurea emesso da una Università ritenuta “minore”.*

Il distinguo ancorché irriverente ma non peregrino, va applicato anche al ns. caso: non è possibile che una realtà quale quella rappresentata dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici aprioristicamente decida



di sostituirsi al legislatore emanando una direttiva cogente nei fatti, se non nelle intenzioni, che discrimini gli Enti di Certificazione tra quelli da “premiare” e quelli da “umiliare”, determinando notevoli ripercussioni di natura economica e di discredito professionale.

Facciamo presente che laddove la Vostra scelta, di premiare coloro che esibissero l'ACCREDITO SINCERT a danno e discapito di quanti, non avendo obbligo alcuno di aderire ad una libera Associazione quale è il SINCERT, che legittimamente si pone sul mercato ma che opera senza alcun mandato istituzionale, come tutte le altre Associazioni che a diverso titolo offrono i loro servizi a terzi, come ad esempio ALIM (Associazione Libere Imprese) potrebbe configurarsi come di parte e la cui totale responsabilità, per i danni diretti ed indiretti che potrebbero riverberarsi, ricadrebbero a carico degli Organi o delle persone che l'avessero determinata.

Per maggiore completezza di informazione facciamo pervenire a codesta Autorità lo Statuto ALIM (Associazione Libere Imprese Milano) ove al Titolo XIV Art. 35, vengono precisate le modalità ed i controlli cui gli Enti di Certificazione associati devono attenersi per beneficiare dell'Accredito da esibire sui loro certificati, ACCREDITO che, là ove i comportamenti non fossero all'altezza degli adempimenti comunitari – cui anche Sincert si uniforma – verrebbe revocato.

Alleghiamo Autocertificazione sulla quale è annotata la data della notifica all'EA e allo IAF relativa alla richiesta del mutuo riconoscimento. In attesa dell'ufficialità la cui operatività è legata solo alla tempestività o alla negligenza nelle loro risposte, il Consiglio Direttivo e gli Organi di controllo dell'ALIM – per Statuto – e quindi per Impegno Istituzionale – esercitano la funzione di verifica e controllo sui comportamenti deontologici dei destinatari dell'Accredito in ossequio e aderenza alle Normative Internazionali di riferimento, le stesse direttive EA e IAF alle quali si uniforma SINCERT.

Per pura esigenza di chiarezza ci auguriamo che codeste nostre osservazioni vengano raccolte quale maggiore e più mirata informazione volta alla esemplificazione di comportamenti coerenti, professionali e non fuorvianti, quali gli Enti di Certificazione ACCREDITATI ALIM sono deontologicamente obbligati ad uniformarsi. Alleghiamo una documentazione aggiuntiva che mette in evidenza il percorso che ALIM e SINCERT – pur



nelle rispettive prerogative ed individualità – hanno ritenuto opportuno sviluppare nella ricerca vicendevole di perfezionare un protocollo e pervenire ad un riconoscimento reciproco che ALIM, come sopra menzionato, sta sviluppando a livello nazionale ed internazionale.

Nella certezza di aver aderito alle Vostre aspettative ed esigenze, porgiamo distinti saluti.

*Il Direttore
dr. alessandro felloni*

Torino, 30 ottobre 2002
Prot. n. 301002 - FA

Istituto Italiano Certificazione Qualità

Sede Centrale: En Budron D5 – 1052 Le Mont sur Lausanne (Switzerland) Tel. 0041 21 6529606 Fax 0041 21 6529676
Sede operativa Italia: P.zza De Amicis, 121 bis 10126 Torino - Tel. 0116633700 – 0116633992 Fax 011 6633886
Atto di signif. Alla PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI n.4841/ESP del 01.03.1996
e-mail: iicq@iicq.net www.iicq.net